



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 04 - ECONOMIA CIRCOLARE - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI - SVILUPPO SOSTENIBILE**

Assunto il 05/02/2021

Numero Registro Dipartimento: 165

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1162 del 08/02/2021

OGGETTO: PROCEDURA DI VIA E AIA PER IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOC. CASE PIPINO NEL COMUNE DI SCALA COELI (CS) PROPONENTE BIECO S.R.L. C.DA. S.IRENE Z.I. 87064 CORIGLIANO ROSSANO (CS) AVVIO RIESAME DECRETO N. 14284 DEL 20.11.2019 AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA RISCONTRO ISTANZA DELLA PARTE RICHIEDENTE N. 121 9 DICEMBRE 2020.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COMMISSARIO AD ACTA - Ordinanza TAR 1832 del 2017

Premesso che il presente atto è adottato dallo scrivente nelle funzioni di commissario ad acta per effetto del decreto di nomina del Prefetto di Cosenza, n. 14965/13.04/Gab, in adempimento di quanto disposto dal Tribunale Amministrativo della Calabria Sede di Catanzaro con: sentenza 1706/2017 in data 8 novembre 2017, con sentenza 563/2018 in data 28 febbraio 2018 e Ordinanza 1832/2017 del 30 novembre 2017;

Premesso che:

con nota prot. 58/ord/16 del 23.12.2016 acquisita al prot. n. 385398/SIAR della Regione Calabria in pari data, la ditta Bieco S.r.l. ha presentato alla Regione Calabria domanda di VIA e AIA per un progetto di modifica sostanziale della discarica di rifiuti non pericolosi esistente in loc. Pipino del Comune di Scala Coeli;

tale istanza ha comportato l'attivazione del procedimento unico della conferenza dei servizi, previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

con comunicazione a mezzo PEC del 28.12.2016 acquisita al prot. n. 130/SIAR del 02.01.2017, il predetto proponente ha trasmesso alla Regione Calabria copia della pubblicazione dell'annuncio su quotidiano regionale nonché copia delle ricevute di deposito presso gli enti interessati;

entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso non sono pervenute osservazioni da parte del cosiddetto "pubblico interessato";

con nota prot. n. 67286/SIAR del 28.02.2017 la documentazione progettuale è stata trasmessa al Presidente della STV per l'istruttoria tecnica; on ricorso in data 10.07.2017, la Bieco ha promosso dinanzi al TAR Calabria Catanzaro azione ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, affinché il giudice amministrativo accertasse e dichiarasse l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria sulla domanda di VIA e di AIA presentata dalla BIECO S.r.l., e, per l'effetto, ordinasse alla Regione Calabria di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni sulla predetta istanza, nominando un commissario ad acta che provvedesse in luogo della medesima Regione Calabria;

con sentenza n. 1706 del 09.11.2017, così come modificata con ordinanza n. 1832 del 30.11.2017, il TAR Calabria Catanzaro, in accoglimento del predetto ricorso: 1) ha ordinato alla Regione Calabria di concludere il procedimento entro 45 dalla notificazione della sentenza; 2) ha nominato, per il caso di inerzia, Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza o un funzionario da lui delegato, cui le parti avrebbero potuto rivolgersi direttamente, perché provvedesse entro ulteriori giorni 45 dal termine predetto a concludere il procedimento;

con provvedimento del Prefetto di Cosenza 19498/13.4/Gab del 12.03.2018 è stato delegato nelle funzioni di Commissario ad acta il dott. Antonio Infantino;

con provvedimento del Commissario ad acta dell'11.04.2018 è stato effettuato l'insediamento e contemporaneamente costituito l'ufficio al fine di adempiere al disposto delle sentenze sopra indicate;

c on nota prot. 161845 del 10.05.2018, il Commissario ad acta dott. Infantino ha convocato per il giorno 25.06.2018 la prima seduta della conferenza di servizi, per il giorno 18.12.2018 la seconda seduta, per il giorno 24.01.2019 la terza seduta, ai cui verbali e relativi allegati si rimanda;

c on decreto n. 14965/13.04/Gab del 31.01.2019, il Prefetto di Cosenza, a seguito delle dimissioni del dott. Infantino dalle funzioni di Commissario ad acta, ha designato, in sua sostituzione, il sottoscritto arch. Giuseppe Bruno;

a seguito di tale avvicendamento nelle funzioni di commissario ad acta, la quarta seduta della conferenza di servizi, già fissata per il 07.02.2019, è stata differita, con nota commissariale del 04.02.2019, al 27.02.2019, al cui verbale e allegati si rimanda;

c on nota prot. 195143 del 21.05.2019 il Commissario ad acta ha proceduto alla convocazione della quinta ed ultima seduta della conferenza di servizi per il giorno 10.06.2019;

d urante tutta la durata del procedimento di conferenza dei servizi sono pervenuti molteplici atti da parte dei soggetti coinvolti, cui si dà conto nei verbali delle sedute della conferenza;

Evidenziato che:

i l progetto per il quale è stata aperta la procedura consiste, in sintesi, nell'ampliamento di discarica di rifiuti non pericolosi già esistente, in località Pipino in Comune di Scala Coeli, realizzata in forza di provvedimento favorevole di VIA e AIA, decreto n. 4180 del 29 marzo 2010, che, allo stato, risulta ancora attiva;

l'intervento proposto consiste in una "*modifica sostanziale*", ai sensi della lettera l-bis) dell'art. 5 del D.Lgs 152/06 e smi, in quanto relativo alla costruzione di un nuovo bacino di discarica in area limitrofa a quello esistente;

Dato atto che i provvedimenti da che confluiscono nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 sono:

i l provvedimento di VIA, ricadendo il progetto tra quelli indicati nelle lettere ag) e p) dell'allegato III alla parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006;

i l provvedimento di AIA, ricadendo il progetto tra quelli indicati all'art. 7, comma 4-ter del D.Lgs. n. 152 del 2006 e al punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte II dello stesso D.Lgs. n. 152 del 2006;

D ato atto che:

i n base al combinato disposto degli articoli 6, comma 14, e 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'AIA sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

s ia il provvedimento di VIA che l'AIA sono di competenza della Regione Calabria e, per essa, del sottoscritto Commissario ad acta;

E videnziato che:

a ll'esito dei lavori della conferenza di servizi, il Commissario ha dato atto della posizione dei vari enti coinvolti;

il procedimento in argomento veniva concluso con decreto dirigenziale n. 14284 del 20.11.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 131 del 25.11.2019, nel quale il sottoscritto commissario *ad acta*, in adempimento a quanto disposto dal Tribunale Amministrativo della Calabria, ha approvato, all'esito dei lavori della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il progetto denominato "Progetto per la realizzazione dell'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi in Località Case Pipino Scala Coeli", con proponente la ditta Bieco S.r.l. C.da. S. Irene - Z.I., 87064 Corigliano-Rossano (CS), rilasciando il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

con la predetta Autorizzazione Integrata Ambientale, in accoglimento della richiesta presentata dalla Bieco S.r.l. in data 4 gennaio 2019 unitamente al progetto rimodulato, è stato concesso alla società proponente, per la stessa durata dell'AIA e nelle more della procedura di sdemanializzazione, l'utilizzo delle aree censite come demaniali all'interno delle particelle 51, 52 (295 e 296), 56, 57, 58, 59, 60, 68, 69, 70, 156 e 157 del foglio di mappa n. 62 del Comune di Scala Coeli, per complessivi mq 3.725, ai fini della realizzazione dell'opera e del suo esercizio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: <<a. il concessionario è tenuto ad osservare quanto prescritto nel nulla-osta idraulico rilasciato dal Dipartimento Regionale n. 6 Settore Gestione Demanio Idrico Area Settentrionale prot. n. 272317 del 03.08.2018; b. il concessionario è tenuto al pagamento, in favore della Regione Calabria, di un canone annuale determinato in € 956,30, da aggiornarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al pagamento dell'imposta delle concessioni quale addizionale regionale sui canoni ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1; c. il canone dovuto a tutto il 2019 sarà versato dal concessionario entro 60 giorni dal rilascio del presente atto, unitamente ad un deposito cauzionale pari al doppio del canone annuale;d. il concessionario è tenuto a versare le successive annualità e le relative addizionali regionali, soggette all'adeguamento annuale ISTAT, in via anticipata entro il 31 dicembre di ogni anno;>>

Dato atto che:

con ricorso notificato in data 17 gennaio 2020, l'Agenzia del Demanio, a ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, ha impugnato il summenzionato decreto dirigenziale dinanzi al TAR Calabria in asserita violazione dell'art. 89 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e dell'art. 5 della Legge n. 37 del 1994, nonché per asserito eccesso di potere, formulando istanza di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.;

con ordinanza n. 214/2020, pubblicata in data 10.04.2020, il TAR adito, in accoglimento dell'istanza cautelare formulata dall'Agenzia del Demanio, ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, in quanto <<al sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso paia munito del requisito di probabile fondatezza, essendo stato approvato progetto con concessione in uso di aree ad oggi certamente demaniali (v. rigetto istanza di sdemanializzazione del 14.1.2019 in all. n. 9 fasc. ricorrente)>>;

il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con ordinanza n. 3419/2020, pubblicata in data 12.06.2020, ha respinto l'appello cautelare avanzato dalla Bieco S.r.l. avverso la richiamata ordinanza del TAR, adducendo, tra le altre, le seguenti argomentazioni: <<Ritenuto nel merito, ad un esame tipico della fase, che l'attuale natura demaniale dei beni è elemento che giustifica (recte, impone) ex se ed eo ipso la sospensione degli effetti del provvedimento gravato, in considerazione dei rilevanti (e strutturalmente preminenti) interessi pubblici sottesi ai beni pertinenti al demanio idrico, che rischiano di essere pretermessi in caso di alterazione dei luoghi, con potenziali conseguenze negative per la stessa pubblica incolumità; Rilevato, oltretutto, che l'Agenzia del demanio, con la nota prot. n. 703 del 14 gennaio 2019, ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il Settore gestione demanio

idrico della Regione in ordine alle possibili conseguenze rivenienti dalla trasformazione dei luoghi>>;

Ritenuto che:

Le richiamate ordinanze del Giudice Amministrativo, benché adottate sulla base di un sommario esame proprio della fase cautelare, giustificano l'avvio di un procedimento di riesame del decreto autorizzatorio finalizzato a valutare la sussistenza di possibili vizi di legittimità, così come sollecitato dalla stessa parte privata, giusta istanza via pec 121 del 9 dicembre 2020;

risponda a interesse pubblico la conclusione del procedimento senza l'attesa delle definitive decisioni del GA, procedendo con l'eliminazione del decreto autorizzatorio, la riattivazione del procedimento, e con l'adozione di nuovo provvedimento che rimuova i potenziali vizi vizianti la legittimità dell'iter procedimentale;

L'Agenzia del Demanio ha impugnato il summenzionato decreto autorizzatorio dinanzi al GA, assumendo la mancata conclusione della procedura finalizzata alla sdemanializzazione di quota parte delle aree interessate;

il provvedimento commissariale aveva inteso invece conformarsi proprio e solo alle indicazioni dell'Agenzia per come palesate nella copiosa corrispondenza intercorsa;

Evidenziato, in merito alla presenza all'interno dell'area di progetto di aree demaniali per la tutela delle quali l'Agenzia del demanio ha proposto il citato ricorso alla competente AGA, che:

la Direzione Regionale per la Calabria dell'agenzia del Demanio, con nota prot. n. 2018/11353/DRCAL/CZ2, del 22 giugno 2018, ha indicato come possibile la sdemanializzazione, precisando il seguente iter procedimentale per la detta sdemanializzazione: *<<la sdemanializzazione delle aree demaniali interessate dalla discarica in argomento, è soggetta a specifica procedura che può definirsi solo con apposito Decreto Interministeriale del Ministero dell'Economia e della Finanza di concerto col Ministero dell'Ambiente, disposto in esito all'istruttoria seguita da questa Direzione Regionale e previa acquisizione del vincolante parere della Regione Calabria>>;*

la stessa Direzione Regionale, con la medesima nota, ha precisato altresì che: 1) *<<quest'Ufficio non è l'organo deputato all'adozione del provvedimento finale di sdemanializzazione>>;* 2) che *<<la procedura di sdemanializzazione non è un atto amministrativo dovuto, ma un'attività che è promossa una volta accertata la perdita dei requisiti morfologici e funzionali della demanialità pubblica attraverso il parere vincolante della Regione, nonché per la convenienza erariale per la messa a reddito o l'alienazione del bene, che, per gli effetti del Decreto di sclassifica verrebbe trasferito al Patrimonio dello Stato, con la conseguente valenza pubblica delle eventuali procedure di vendita ad esso connesse>>;* 3) che la procedura in argomento non poteva confluire nel procedimento di conferenza dei servizi;

ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (versione previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104), *<<qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter>>;*

l'istituto della conferenza dei servizi, per come previsto dalla norma, prevede il contestuale esame di tutti gli interessi pubblici coinvolti, nonché il rilascio e il perfezionamento di ogni provvedimento, comunque denominato, all'interno del detto istituto;

il commissario scrivente ha ritenuto di convocare in conferenza dei servizi anche gli enti titolari di competenze sulla sdemanializzazione, ritenendo che nessuna norma impedisca l'avvio del procedimento di sdemanializzazione di un bene demaniale all'interno della procedura della conferenza dei servizi richiesta da un privato, per un intervento che, per essere realizzato, ha necessità di modificare la consistenza del bene, realizzando opere che incidono sugli aspetti proprietari;

il commissario scrivente ha ritenuto di convocare in conferenza dei servizi anche gli enti titolari di competenze sulla sdemanializzazione, ritenendo altresì non proporzionato e ragionevole prefigurare come il provvedimento di sdemanializzazione sia reso solo dopo l'effettuazione dei lavori;

successivamente alla citata convocazione della seduta della conferenza dei servizi del 10.06.2019, i seguenti enti interessati della procedura di sdemanializzazione hanno annunciato la loro assenza dalla seduta medesima: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale, Agenzia del Demanio – Direzione Patrimonio, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

in merito alla sdemanializzazione, l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale ha confermato l'indisponibilità alla valutazione favorevole dell'istanza;

in merito alla sdemanializzazione, l'Agenzia ribadisce quanto comunicato all'interno del presente procedimento;

con nota 15865 del 21 agosto 2018, l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale, ha ribadito i concetti già espressi nella precedente nota 11353 del 22 giugno, e ha indicato che: *<<la sdemanializzazione può interessare solo aree che di fatto hanno perso i requisiti morfologici e funzionali di demanialità pubblica prima dell'avvio della specifica procedura. Da ultimo si sottolinea in ogni modo che l'utilizzo di aree demaniali idriche deve essere regolamentato dal competente organo gestore, previ i dovuti accertamenti del caso, nel rispetto della normativa vigente. Inoltre si specifica che la procedura di sdemanializzazione, che costituisce procedimento autonomo, resta distinta dal procedimento autorizzativo>>*;

dal carteggio sopra indicato, il commissario non ha ritenuto concluso positivamente il procedimento di sdemanializzazione delle aree demaniali site nell'area di intervento, e ha ritenuto acquisito in senso negativo il provvedimento degli Uffici dell'Agenzia del Demanio;

anche se, in sede di analisi degli atti progettuali e in sede di verifica in sopralluogo sul sito, le aree ritenute demaniali per caratteristiche morfologiche, non apparivano mantenere, secondo il commissario, per percorso e quote, sezione, sviluppo longitudinale, generali caratteristiche fisiche, i caratteri di percorsi fluviali, si ritiene assorbente rispetto a tale valutazione l'attivazione del procedimento concessorio, al fine precauzionale di tutela di eventuali interessi pubblici di tutela demaniale inerenti il bene;

il commissario scrivente ha ritenuto che la realizzazione dei lavori potesse essere effettuata in forza di provvedimento concessorio, sia perché, alla luce della relazione tecnica prodotta dal proponente, le aree individuate catastalmente come demaniali non sembrano mantenere, a tutt'oggi, i requisiti morfologici e funzionali di demanialità pubblica, sia perché, anche ove sussistessero tali requisiti, il procedimento di sdemanializzazione, viste le comunicazioni dell'Agenzia del Demanio, potrà essere

avviato dopo che le aree di fatto hanno perso i requisiti morfologici e funzionali di demanialità pubblica, secondo l'assunto che la procedura di sdemanializzazione non è un atto amministrativo dovuto, ma un'attività che è promossa una volta accertata la perdita dei requisiti morfologici e funzionali della demanialità pubblica attraverso il parere vincolante della Regione, e secondo l'assunto che la procedura esula dal procedimento autorizzativo (nota Agenzia del Demanio 11353 del 22 giugno e nota 15 865 del 21 agosto);

con il citato decreto, pertanto, il commissario ha ritenuto di rilasciare, nell'ambito dell'AIA, concessione all'utilizzo delle aree demaniali comprese nell'area di progetto, alle condizioni riportate nel deliberato;

per la definizione del canone concessorio, nel citato decreto si è addivenuto al seguente computo: valore agricolo medio per metro quadro aggiornato per fondo con destinazione di orto irriguo X n. di metri quadrati X tasso di capitalizzazione annuo, per un totale di euro 956,3 (euro 5,1 X mq. 3750 X 0,05);

il decreto è stato rilasciato avendo <<ritenuto dunque che la posizione prevalente espressa in sede di conferenza di servizi sia favorevole all'approvazione del progetto, con le prescrizioni indicate nei vari contributi acquisiti e riportate nel deliberato>>;

l'istituto della conferenza dei servizi, per la conclusione favorevole della stessa, non esige la contestuale posizione favorevole di tutti i soggetti convenuti, ma impone, al contrario, l'obbligo della comparazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti, con la conformazione del provvedimento finale di chiusura alla prevalenza degli stessi;

Evidenziato, sempre in merito alle aste demaniali interessate dal procedimento, che:

L'Agenzia, con nota del 15/11/2018, ha sostenuto che *“non si condivide l'assunto secondo il quale l'autorizzazione all'uso ed occupazione delle aree demaniali resti subordinata, in una configurazione indefinita, alla procedura di sdemanializzazione, atteso chela citata procedura segue un proprio iter afferente la titolarità dei beni e non i profili gestori. L'eventuale utilizzo delle aree demaniali in questione potrà avvenire solo previo rilascio di adeguato titolo autorizzativo da parte di codesto organo regionale, deputato in virtù dei vigenti disposti normativi alla gestione del demanio idrico In ogni modo, fino all'adozione di un eventuale decreto di classifica permane in capo a codesta amministrazione regionale la completa gestione delle aree demaniali idriche”*.

con nota del 14/01/2020, l'Agenzia del demanio aveva osservato che: *“il regime idraulico dell'area di progetto potrebbe subire un effetto negativo se non venissero realizzati dei fossi di guardia sostitutivi delle aste fluviali, attualmente funzionanti, con l'ulteriore ineludibile conseguenza che solo a seguito dello spostamento del corso d'acqua, il vecchio tracciato perderebbe le proprie funzioni idrauliche. Alla luce delle considerazioni rese dall'amministrazione regionale secondo cui una discarica comporterebbe una trasformazione permanente dello stato dei luoghi atteso che, per come affermato anche dal TSAP con sentenza n. 198/2017, la scelta di sdemanializzare presuppone l'accertamento dell'avvenuta perdita dei requisiti morfologici e funzionali della demanialità dell'area Ne discende che le aste fluviali oggetto di richiesta d'acquisto, non avendo perso i requisiti funzionali della demanialità, non possono essere sottratte all'uso pubblico. considerato inoltre che il provvedimento di sdemanializzazione avrebbe effetti irreversibili in quanto comporterebbe la rinuncia in via definitiva all'utilizzazione pubblica del bene e al suo ripristino, ne deriva che le istanze di acquisto avanzate da codesta società non possono trovare positivo accoglimento. In virtù di quanto precede, attesa l'insussistenza delle condizioni necessarie all'avvio della procedura di classifica, si rigetta la richiesta di sdemanializzazione delle aste fluviali”*;

dunque, nel provvedimento finale è stato specificato che *“il procedimento di sdemanializzazione, viste le comunicazioni dell’Agenzia del Demanio, potrà essere avviato dopo che le aree di fatto hanno perso i requisiti morfologici e funzionali di demanialità pubblica, secondo l’assunto che la procedura di sdemanializzazione non è un atto amministrativo dovuto, ma un’attività che è promossa una volta accertata la perdita dei requisiti morfologici e funzionali della demanialità pubblica attraverso il parere vincolante della Regione, e secondo l’assunto che la procedura esula dal procedimento autorizzativo (nota Agenzia del Demanio 11353 del 22 giugno e nota 15 865 del 21 agosto)”*;

il provvedimento commissariale ha considerato “conclusosi” il procedimento di sdemanializzazione ed ha soltanto specificato che dopo l’esecuzione dei lavori autorizzati, una volta perse definitivamente le caratteristiche morfologiche - funzionali del demanio idrico, l’Agenzia avrebbe potuto valutare l’attivazione del procedimento di sdemanializzazione, essendo presenti i prerequisiti di cui è stata lamentata la carenza in sede giurisdizionale amministrativa;

Ritenuto che:

il provvedimento autorizzatorio non ha inciso sul procedimento di sdemanializzazione conclusosi in data 14/01/2019, ma soltanto affermato la competenza statale a riattivarlo dopo la conclusione dei lavori, posto che l’utilizzo del cespite nelle more è comunque legittimato dal provvedimento commissariale;

La realizzazione dei lavori è stata effettuata in forza di un provvedimento concessorio rilasciato per l’utilizzo delle aree censite come demaniali all’interno delle particelle 51, 52 (295 e 296), 56, 57, 58, 60, 68, 69, 70, 156 e 157 del foglio di mappa n. 62 del Comune di Scala Coeli, per complessivi mq 3.725, ai fini della realizzazione dell’opera e del suo esercizio, nel rispetto delle sopra indicate prescrizioni;

Le richiamate statuizioni del Giudice Amministrativo in merito al procedimento in argomento hanno l’effetto di sospensiva del decreto finale 14284 del 20 novembre 2019;

tutti gli atti e provvedimenti inerenti il detto procedimento, precedenti e presupposti al decreto 14824 del 2019 restano validi e permangono nella loro efficacia;

Rilevato che la Bieco ha provveduto al pagamento in favore della Regione Calabria del canone annuale sia per l’anno 2020 che per il 2021, determinati in esatti € 1.051,93 annui, nonché del canone dovuto a tutto il 2019, unitamente ad un deposito cauzionale pari al doppio del canone annuale;

Dato atto che con missiva via pec del 9 dicembre 2020, a seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato il versante ionico calabrese nei giorni di 21 e 22 novembre 2020, la Bieco srl ha comunicato la presenza di danni su alcuni manufatti già realizzati e, soprattutto, l’indifferibilità di interventi mirati ed urgenti di messa in sicurezza, atti a scongiurare ulteriori, maggiori criticità e danni all’intera area di interesse, allegando relativa documentazione tecnica a firma di professionista incaricato;

Considerato, in merito ai lavori realizzati e alla richiesta autorizzativa per lavori di messa in sicurezza, che:

il lavoro *medio tempore* eseguiti, se da un lato hanno comportato una sostanziale – quanto irreversibile - modificazione dello stato dei luoghi, dall’altro non hanno conseguito l’utile completamento delle opere necessarie a garantire l’efficiente regimazione delle acque meteoriche;

lo stato attuale dei manufatti e del sito è effettivamente in grado di generare una serie di gravi criticità al regolare deflusso delle acque di ruscellamento provenienti da monte, dal momento che l'interruzione dei lavori, ha determinato e continua a determinare contesti d'instabilità e di dilavamento dell'intera area, tali da interessare financo l'impianto in esercizio, con conseguenti, ulteriori rischi di natura ambientale;

in considerazione della presente stagione invernale, per garantire il corretto deflusso delle predette acque meteoriche, e nel rispetto del progetto autorizzato, è necessario autorizzare la realizzazione delle opere provvisoriale e urgenti indicate nella relazione tecnica dell'Ing. Tomei, allegata alla richiesta della Bieco Srl;

tali opere riguardano aree di esclusiva proprietà della società richiedente e non interessano pertanto quelle catastalmente censite come demaniali;

per tali opere è verificata la compatibilità con le misure di tutela dell'assetto idrogeologico dell'area, essendo conformi alla autorizzazione in materia resa dal competente ufficio regionale;

i lavori di messa in sicurezza consistono nella conclusione della realizzazione del fosso di guardia per la canalizzazione delle acque meteoriche, attraverso la modellazione del terreno e le opere complementari connesse;

il mantenimento del cantiere e della morfologia dell'area nelle attuali condizioni potrebbe costituire pericolo per il mantenimento dell'assetto idrogeologico del territorio e fonte di danno potenziale;

Visto la Legge 241 del 1990, che consente la facoltà eventuale, per la pubblica amministrazione di ritirare dal mondo giuridico i provvedimenti resi, nonché di procedere a rimuoverne gli eventuali vizi, all'esito di un riesame degli stessi;

Richiamate le seguenti disposizioni legislative e regolamentari, le più rilevanti tra quelle molteplici incidenti il procedimento in argomento:

il Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno";

la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

il dPR 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

la legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 recante: "Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria";

il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 "Regolamento Regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali";

la legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";

DECRETA DI:

DISPORRE, per i presupposti e le motivazioni espresse in narrativa, e alla luce delle citate statuizioni del Giudice Amministrativo in materia, l'avvio del procedimento di riesame del decreto dirigenziale n. 14284 del 20.11.2019, emanato come commissario ad acta nominato per l'esecuzione dell'Ordinanza TAR 1832 del 2017, inerente il procedimento su istanza di VIA e AIA per un progetto di modifica sostanziale della discarica di rifiuti non pericolosi esistente in loc. Pipino del Comune di Scala Coeli, effettuata dalla proponente ditta Bieco SRL,

AUTORIZZARE, per i presupposti e le motivazioni in narrativa, l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'area, per come richiesto dalla ditta Bieco SRL, con la prescrizione che gli stessi si realizzino per come indicati nella documentazione allegata all'istanza.

A sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, si informa che:

Autorità Competente all'adozione del provvedimento finale è il sottoscritto commissario ad acta, in forza dei poteri richiamati in premessa;

L'oggetto del procedimento promosso è il riesame del Decreto n. 14284 del 20.11.2019, emanato dal commissario ad acta nominato per l'esecuzione dell'Ordinanza TAR 1832 del 2017, inerente il procedimento su istanza di VIA e AIA per un progetto di modifica sostanziale della discarica di rifiuti non pericolosi esistente in loc. Pipino del Comune di Scala Coeli, effettuata dalla proponente ditta Bieco SRL;

Avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al TAR per la Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
GIUSEPPE BRUNO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Commissario ad Acta
GIUSEPPE BRUNO
(con firma digitale)